

CAPONE N. 2 c. ITALIA
ricorso n. 62592/00
sezione II[^], 22 luglio 2008

FATTO

Con sentenza del 15 luglio 2005 pronunciata nel merito, la Corte europea ha ritenuto che la ricorrente, Sig.ra Claudina Capone, aveva subito una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, per il carico eccessivo sopportato in relazione all'assenza di un'indennità a titolo definitivo per l'esproprio del terreno di proprietà della ricorrente (cfr. *Capone c. Italia*, n° 62592/00, §§ 55 e 56, 15 luglio 2005).

Tuttavia la Corte si è riservata con riferimento alla questione dell'applicazione dell'art. 41 CEDU, invitando nel contempo le parti a trovare un accordo.

In data 30 novembre 2005 la sentenza nel merito è diventata definitiva, essendo stata rigettata la domanda di rinvio dinanzi la Grande Camera e senza che le parti siano pervenute ad un accordo con riferimento all'aspetto economico.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU

A. Danno

A titolo di danno patrimoniale, la ricorrente chiede una somma pari alla differenza tra l'indennità che avrebbe percepito ai sensi della legge n. 2359/1865, equivalente al valore venale del bene, e quella che avrebbe potuto essere concessa in conformità con l'art. 5^{bis} della legge n. 359/1992, quantificando la stessa in € 13.363,32.

La ricorrente ha, inoltre, chiesto la somma di € 15.000,00 a titolo di danno morale.

Il Governo si è opposto a tale richiesta osservando che bisognava tener conto del rifiuto della ricorrente di accettare le somme a lei offerte in due occasioni a titolo di indennità di esproprio (cfr. §§ 12 e 15 della sentenza nel merito).

La Corte ha ricordato che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato difensore l'obbligo di porre fine alla violazione e di cancellare tutte le conseguenze in maniera tale da ristabilire, ove possibile, la situazione anteriore alla stessa (cfr. *Iatridis c. Grecia* (equa soddisfazione) [GC] § 32).

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che per essere considerata adeguata, l'indennità di esproprio avrebbe dovuto corrispondere al valore venale del bene al momento della sua privazione, oltre rivalutazione ed interessi (cfr. sent. 29 marzo 2006, *Scordino c. Italia* (n. 1), § 258 ; sent. 8 agosto 2006, *Stornaiuolo c. Italia*, §§ 89 e 90).

In considerazione delle pretese della ricorrente la Corte ha ritenuto di riconoscere per intero la somma chiesta a titolo di danno patrimoniale, pari ad € 13.363,32, nonché l'ulteriore somma pari ad € 5.000,00 a titolo di danno morale, oltre qualsiasi importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tali somme.

B. Spese

La ricorrente ha chiesto la liquidazione della somma di € 3.380,79, per le spese sostenute nel giudizio dinanzi la Corte, allegando i giustificativi dell'importo richiesto.

La Corte, ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti e, ritenendo ragionevoli gli importi richiesti, ha deciso di accogliere per intero tale richiesta.

C. Interessi moratori

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.